

Tribunale Ordinario di Rieti

R.G. 2-1/2026

Sezione civile

Il Tribunale di Rieti, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Roberto Colonnello, ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento unitario promosso da

Ida Nobili, nata a Rieti il 29/04/1946, residente in Rieti, via Dante Alighieri 2, C.F. NBLDIA46D69H282R, rappresentata e difesa dall'avv. Cristiana Massi.

e assistita dal professionista facente funzioni di O.C.C. avv. Giovanni Fontana ex art. 76, comma 1 del D.lgs. n. 14/2019

RICORRENTE

visto il ricorso contenente la proposta di concordato minore ai sensi degli artt. 74 e ss. del D.lgs. n. 14/2019, depositato in data 27.01.2026 da **Ida NOBILI**;

osservato che l'odierna istante è persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale essendo già titolare di attività imprenditoriale cessata 2023, allorquando l'impresa contraddistinta dall'omonima ditta è stata cancellata dal Registro delle Imprese;

osservato quindi che la ricorrente rientra tra i soggetti legittimati al concordato minore;

osservato che ricorre lo stato di sovraindebitamento di cui all'art. 2 CCII;

osservato che sussiste la meritevolezza ex artt. 69 e 76 CCII;

osservato che non risultano le cause ostative di cui all'art. 77 CCII;

osservato che l'OCC ha attestato completezza e attendibilità della documentazione ai sensi dell'art. 76 CCII;

rilevato che non risulta che l'istante sia già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

ritenuto, *prima facie* ed in base a valutazione da confermarsi in seguito al contraddittorio tra le parti, che l'istante non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, emergendo dagli atti la non redditività dell'attività di impresa che questa

fino al 2023 ha esercitato, in particolare negli ultimi anni di esercizio di tale attività ed emergendo dagli atti, altresì, le criticità sotto il profilo della salute della ricorrente medesima;

rilevata la presenza della relazione dell'OCC come richiesto ex art. 76 c.c.i.i., recante l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; l'indicazione della eventuale esistenza di atti in frode o di atti del debitore impugnati dai creditori; la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata; l'indicazione presumibile dei costi della procedura; la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori; rilevato che nel ricorso ex artt. 74 e ss. c.c.i.i. è contenuto il piano; che sono allegati gli elementi informativi previsti dalle norme citate e che sono stati prodotti i documenti previsti dal complesso normativo di riferimento;

rilevato in particolare che il piano contenuto nel ricorso, indicando solo la durata massima della fase di esecuzione del concordato e il pagamento mensile di importi (se del caso incrementabili attraverso la vendita di immobili nel corso della fase di esecuzione), non indica se determinati crediti (ad es. quelli assistiti da cause di prelazione), siano soddisfatti in via prioritaria per poi procedere al pagamento degli ulteriori crediti in una successiva fase dell'esecuzione del concordato oppure se fin dall'inizio tutti i crediti, a prescindere dal fatto che siano assistiti da causa di prelazione e dalla specifica causa di prelazione ricorrente, vengano proporzionalmente e progressivamente soddisfatti;

rilevato che la mancanza di indicazioni in tal senso porta necessariamente a ritenere che la ricorrente abbia optato per tale ultima soluzione, ovvero che tutti i crediti saranno proporzionalmente e progressivamente soddisfatti;

rilevato che non si determina, con ciò, una violazione delle regole delle cause di prelazione dei crediti in quanto il piano prevede assorbentemente il soddisfacimento integrale di tutti i creditori;

osservato ora che il piano delineato, di durata massima settennale, prevede un concorso di risorse da mettere a disposizione dei creditori ai fini del loro integrale soddisfacimento, e in particolare versamenti mensili pari a € 1.000 per 84 mesi, un apporto esterno iniziale di € 3.000,00, il corrispettivo della cessione della licenza della tabaccheria, il canone di locazione dell'immobile attualmente destinato all'attività di tabaccheria, il corrispettivo della alienazione di un locale garage identificato al NCEU del Comune di Rieti al Foglio 86, Particella 550, Subalterno 8 e di un locale

commerciale identificato al NCEU del Comune di Rieti al Foglio 75, Particella 412, Subalterno 20;

rilevato che i creditori che sarebbero integralmente soddisfatti con tali risorse nel termine massimo di 7 anni sono i seguenti (con indicazione, nel seguente prospetto, delle cause di prelazione, del trattamento previsto nel piano in relazione ai loro crediti, salvo la precisazione della loro eventualmente diversa entità da parte degli stessi rispetto a quella indicate dalla ricorrente sulla base della documentazione in proprio possesso):

Creditore	Importo del credito stimato dalla ricorrente	Titolo / Prelazione	Classe	Trattamento	Percen tuale stimata
DORA SPV s.r.l.	€ 98.500,00	Ipoteca su abitazione (mutuo Deutsche Bank ceduto)	Creditore ipotecario	Pagamento integrale	100%
ADER – Agenzia Entrate Riscossione	€ 84.298,89	privilegio fiscale	Privilegio	Pagamento integrale	100%
Comune di Rieti	€ 4.618,00	privilegio	Privilegio	Pagamento integrale	100%
Condominio	€ 3.857,89	chirografo	Chirografario	Pagamento integrale	100%
BNL (cessione del quinto)	€ 30.000,00	chirografo (ristrutturazione 2022)	Chirografario	Pagamento integrale	100%

ritenuto, pertanto, che - almeno allo stato - non risultano presenti le condizioni ostative all'apertura del procedimento di omologa del concordato minore per definire lo stato di sovraindebitamento della ricorrente-già imprenditrice;

considerato che devono, quindi, ritenersi sussistenti i presupposti richiesti per l'apertura della richiesta procedura;

ritenuta la competenza per territorio di questo Tribunale;

ritenuto di dover procedere secondo la disposizione ex art. 78 c.c.i.i.;

rilevato che parte ricorrente ha formulato – ex art. 78, lett. d) c.c.i.i. – istanza affinchè *“sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventi definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l’attività di impresa e che, per lo stesso periodo, non*

possano essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangano sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non possa essere pronunciata, così come previsto dall'art.78 comma 2 lett. d). In particolare disporre la sospensione immediata della procedura esecutiva immobiliare nre 3 del 2024 pendente presso il Tribunale di Rieti con vendita fissata il 02/02/2026 . delegato avv. Annalisa Ciancarelli" al fine di conservare l'integrità del patrimonio sino alla conclusione del presente procedimento;

ritenute le misure protettive richieste funzionali ad assicurare la fattibilità del piano, atteso che esso è funzionale proprio ad evitare l'espropriazione, nell'ambito del procedimento di esecuzione immobiliare attualmente pendente, dell'immobile in cui la ricorrente vive;

ritenuto dunque che le misure protettive richieste da parte ricorrente possano (e debbano) essere concesse, per il tempo strettamente necessario alla conclusione del presente procedimento, in quanto funzionali all'esito positivo del ricorso ex artt. 74 e segg. c.c.i.i.;

visti gli artt. 74 e ss. c.c.i.i.;

P.Q.M.

il Tribunale di Rieti, in composizione monocratica

DICHIARA APERTA

la procedura diretta all'omologa del concordato minore introdotta dal ricorso presentato il 27 gennaio 2026 da Ida Nobili, nata a Rieti il 29/04/1946, residente in Rieti, via Dante Alighieri 2, C.F. NBLDIA46D69H282R;

DISPONE

che il ricorso contenente la proposta presentata da Ida Nobili, nata a Rieti il 29/04/1946, residente in Rieti, via Dante Alighieri 2, C.F. NBLDIA46D69H282R ed il presente decreto siano pubblicati a cura della cancelleria in apposita area del sito web del Tribunale di Rieti previa cancellazione dei dati sensibili della ricorrente (ossia, i "dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale" nonché i "dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona" ex art. 9 RGPD - regolamento (UE) n. 2016/679; a tal fine si invita il professionista facente funzioni di OCC a depositare nel fascicolo telematico, entro sette giorni, la proposta recante le parti da cancellare affinché possa essere effettuata la pubblicazione),

ORDINA

al professionista facente funzioni di OCC di comunicare la proposta con il presente decreto ai creditori entro 15 giorni dal deposito del presente provvedimento, comunicando al contempo anche l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale essi dovranno inviare eventuali dichiarazioni e contestazioni, come di seguito meglio specificato;

AVVERTE

i creditori che entro il termine di 30 giorni decorrente dalla comunicazione della proposta e del presente decreto potranno effettuare dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e indicare le eventuali contestazioni, inviando tale dichiarazione e tali eventuali contestazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista facente funzioni di OCC, che sarà stato indicato nella comunicazione della proposta e del decreto che questo avrà inviato;

INVITA

i creditori a comunicare al professionista facente funzioni di OCC, ove intendano inviare le dichiarazioni e le eventuali contestazioni di cui sopra, anche un indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito nel fascicolo telematico;

AVVERTE

i creditori che, ai sensi dell'art. 79, co. 3, CCII, in mancanza di comunicazione al professionista facente le funzioni di OCC nel termine assegnato, si intende prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata trasmessa.;

ORDINA

ai sensi dell'art. 78, lett. b) C.C.I.I. la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti a cura del professionista facente funzioni di OCC sui beni immobili interessati dal piano concordatario, come specificati in parte motiva;

AVVERTE

che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio nei limiti di quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, c.c.

ORDINA

al professionista facente funzioni di OCC – sentito il debitore – di riferire a questo Giudice, entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine assegnato ai creditori, quanto dagli stessi comunicato, fornendo relazione

espressa ed analitica con riguardo al raggiungimento o meno della percentuale di cui all'art. 79 c.c.i.i. sulla base dei criteri indicati da tale norma, che avrà cura di esplicitare nella relazione medesima; fornendo al contempo relazione riepilogativa delle eventuali contestazioni pervenute, con proposte per la prosecuzione del procedimento di omologa (art. 80 CCII);

DISPONE

ex art. 78, lett. d) c.c.i.i., fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, che non possano essere iniziata o proseguite azioni esecutive, con conseguente loro sospensione *ope legis* ex art. 623 cpc – e segnatamente quella già pendente dinanzi questo Tribunale, rubricata sub r.g.e. 3/2024 - o cautelari sul patrimonio del debitore e che, per lo stesso periodo, non possano essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; che le prescrizioni rimangano sospese; che le decadenze non si verifichino e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non possa essere pronunciata;

SOSPENDE

le trattenute conseguenti alla cessione del quinto in corso, disponendo che le somme siano fin dal momento dell'inizio della avvenuta ed effettiva sospensione destinate ai versamenti mensili previsti dal piano e ripartite secondo la graduazione prevista nel piano, con onere per il professionista nominato in luogo dell'O.C.C. di attivarsi perché sia immediatamente attuata tale ora disposta sospensione dal creditore e dal datore di lavoro/ente pensionistico interessati;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente e al professionista facente funzioni di OCC;

AVVISA

la ricorrente che è suo onere depositare il presente provvedimento – che dispone, tra l'altro, la sospensione delle procedure esecutive – nei procedimenti di esecuzione già pendenti nei propri confronti perché in essi il G.E. – e, per esso, il professionista delegato alla vendita - possa prendere atto della qui disposta sospensione ex art. 623 cpc prima che il bene oggetto di procedura esecutiva sia aggiudicato.

Si comunichi.

Rieti, 29 gennaio 2026

IL GIUDICE

Roberto Colonnello